



CITTÀ DI CASTELFRANCO VENETO
Provincia di Treviso
Servizio Elettorale

ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nei comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti il Consiglio Comunale è composto dal sindaco e da 24 consiglieri. La popolazione del Comune è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.

La popolazione di Castelfranco Veneto, alla data del 15° Censimento della Popolazione del 2011, era di **33.251** abitanti.

DATA ELEZIONI

Per le elezioni amministrative del 2015 è previsto l'abbinamento del voto con le elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale nella **giornata di domenica 31 Maggio 2015**.

Il turno di ballottaggio è previsto per **domenica 14 Giugno 2015**.

**CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO
E CONSIGLIERE COMUNALE**

Possono candidarsi **gli elettori di qualsiasi comune della Repubblica** (che abbiano compiuto 18 anni il giorno delle elezioni) **che non si trovino in situazione di incandidabilità** a norma degli articoli 10 e 12 del D. Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235.

I cittadini dell'Unione Europea che intendano presentare la propria candidatura a consigliere comunale (la carica di Sindaco e vice Sindaco è riservata ai soli cittadini italiani) devono essere iscritti nelle liste elettorali aggiunte del Comune di residenza in Italia o averne richiesta l'iscrizione entro il termine stabilito dall'articolo 3, comma 1, del Decreto Legislativo 12 aprile 1996, n. 197, cioè non oltre il quinto giorno successivo a quello in cui è stato affisso il manifesto di convocazione di comizi elettorali. Oltre alla documentazione richiesta per i cittadini italiani, i cittadini dell'Unione devono produrre:

- a) dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine;
- b) attestato non anteriore a 3 mesi, rilasciato dall'autorità amministrativa competente dello Stato Membro di origine, dal quale risulti che **non sono decaduti dal diritto di eleggibilità**.

Ogni lista deve comprendere un numero di candidati a consigliere comunale non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai $2/3$, con arrotondamento all'unità

superiore. Quindi, per il Comune di Castelfranco Veneto, ogni lista dovrà avere un numero di candidati compreso **tra 16 e 24**.

Le liste dei candidati a consigliere comunale devono essere formate in modo tale che ciascun genere non venga rappresentato in numero superiore ai 2/3 dei candidati (Legge 23.11.2012, n. 215 e seduta della Camera dei Deputati del 31/07/2014).

Quota sul numero massimo di 24 = 16 e 8 Quota sul numero minimo di 16 = 10 e 6

DOCUMENTI NECESSARI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

1) Candidatura alla carica di Sindaco, lista dei candidati alla carica di Consigliere comunale e dichiarazione di presentazione della lista.

I candidati alla carica di consigliere comunale compresi nella lista devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo.

Con la lista deve anche essere presentato il nome e cognome del candidato alla carica di Sindaco.

Di tutti i singoli candidati, sia alla carica di Sindaco sia a quella di Consigliere Comunale, deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita. Le donne coniugate o vedove possono aggiungere anche il cognome del marito.

Per i candidati alla carica di Consigliere Comunale che siano cittadini dell'Unione Europea, deve essere specificato anche lo Stato di cui siano cittadini.

La lista dei candidati va presentata con apposita dichiarazione scritta. La dichiarazione di presentazione della lista deve contenere (nei comuni superiori a 15.000 ab.) l'indicazione di 2 delegati incaricati ad assistere alle operazioni di sorteggio delle liste, a designare i rappresentanti di lista presso i seggi elettorali e presso l'Ufficio centrale, a dichiarare il collegamento della lista con il candidato alla carica di Sindaco. Sebbene la legge non rechi disposizione in merito, è da ritenersi che i delegati **non siano da scegliere tra i candidati**.

La legge non prescrive una particolare formulazione per la suddetta dichiarazione: sarà, perciò, sufficiente che contenga i requisiti sostanziali che la legge richiede. Possono essere utilizzati i seguenti modelli **di presentazione della lista**:

- **atto principale;**
- **atto separato.**

NOTA PER LA STAMPA DEI MODELLI "Atto principale" e "Atto separato".

I modelli sono già predisposti in formato A3 e pronti per essere stampati in fronte/retro nel formato "libro".

Prestare quindi particolare attenzione al momento della stampa: tipo carta A3, fronte/retro attivo.

La dichiarazione va sottoscritta, per il Comune di Castelfranco Veneto, **da non meno di 175 e non più di 350 elettori** iscritti nelle liste elettorali del Comune.

Le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature.

Si ricorda che la raccolta delle firme non può essere effettuata su fogli mobili separati che non riportino le indicazioni del contrassegno di lista e il nome dei candidati. Le formalità di sottoscrizione della lista hanno, infatti, la finalità di assicurare la piena consapevolezza dei sottoscrittori in ordine ai candidati cui si riferisce.

E' opportuno sottolineare che nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista, pena gravi sanzioni (ammenda da 200 a 1.000 euro).

La firma del sottoscrittore deve essere autenticata, a norma dell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.

Sono competenti ad eseguire le autenticazioni: notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle corti di appello, dei tribunali o delle sezioni staccate dei tribunali, segretari delle procure della Repubblica, presidenti delle province, sindaci, assessori comunali e provinciali, presidenti dei consigli comunali e provinciali, presidenti e vicepresidenti dei consigli circoscrizionali, segretari comunali e provinciali e funzionari incaricati dal sindaco o dal presidente della provincia. Possono altresì procedere alle autenticazioni **i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità** rispettivamente al presidente della provincia e al sindaco.

Si rammenta che i suddetti pubblici ufficiali dispongono del potere di autenticare le sottoscrizioni stesse esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari.

I funzionari sono incaricati delle autentiche solo all'interno del Palazzo Comunale e negli orari di servizio.

Si raccomanda la massima scrupolosità nella raccolta delle sottoscrizioni.

2) Certificati attestanti che i presentatori (sottoscrittori) delle liste dei candidati sono iscritti nelle liste elettorali.

Ogni lista di candidati deve essere corredata dai certificati comprovanti l'iscrizione dei sottoscrittori alle liste elettorali del Comune.

L'Ufficio Elettorale del Comune di Castelfranco Veneto rilascerà anche certificati collettivi per ogni modello, entro ventiquattro ore dalla richiesta.

3) Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Sindaco e della candidatura alla carica di Consigliere comunale.

Deve essere presentata la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato sia alla carica di Sindaco che a quella di consigliere comunale.

La dichiarazione di accettazione deve contenere anche **la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza della situazione di incandidabilità a norma degli articoli 10 e 12 del D. Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235.**

Il candidato alla carica di Sindaco deve inoltre dichiarare il collegamento con la lista o con le liste presentate per l'elezione del Consiglio Comunale.

Tale dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga **dichiarazione presentata dai delegati delle liste interessate.**

Possono essere utilizzati i seguenti modelli: **mod. accettazione candidatura sindaco mod. accettazione candidatura consigliere**

L'autenticazione della firma del candidato dovrà seguire le modalità sopra descritte. Per i candidati che si trovino all'estero l'autenticazione deve essere effettuata da una Autorità Diplomatica o Consolare italiana.

4) Dichiarazione dei delegati delle lista per il collegamento con il candidato alla carica di Sindaco.

Può essere utilizzato il seguenti modello: **mod. dichiarazione collegamento delegati.**

5) Certificato che i candidati sono elettori.

L'atto di presentazione deve essere corredato dei certificati nei quali si attesta che i candidati alla carica di sindaco e alla carica di consigliere comunale sono iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica.

Per i cittadini dell'Unione Europea, il certificato indica che essi sono iscritti nella lista elettorale aggiunta prevista dall'art. 1 del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197.

6) Contrassegno di lista.

Il modello del contrassegno dovrà essere presentato in triplice esemplare su carta lucida, in due misure diverse:

- 3 modelli circoscritti da un cerchio del diametro **di 10 cm** (per la riproduzione sul manifesto);
- 3 modelli circoscritti da un cerchio del diametro **di 3 cm** (per la riproduzione sulla scheda di votazione).

Si tenga presente che anche eventuali scritte facenti parte del contrassegno dovranno essere inserite nel **cerchio**.

E' vietato l'uso di contrassegni che riproducano immagini o soggetti di natura religiosa. Deve considerarsi vietato anche l'uso dei simboli propri del Comune.

Si dovrà evitare di presentare contrassegni che siano identici o possano facilmente confondersi con quelli di altra lista già presentata o con quelli notoriamente usati da partiti o raggruppamenti politici cui sono estranei i presentatori medesimi. E' poi da evitare, da parte di chi non è autorizzato, l'uso di contrassegni di lista riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento.

La lista contraddistinta con la denominazione ed il simbolo di un partito che abbia avuto eletto un rappresentante nel Parlamento nazionale o nel Parlamento europeo deve presentare:

una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario nazionale del partito o gruppo politico. o dai presidenti o segretari regionali o provinciali che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali, ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autentificato da notaio - attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso.

7) Programma Amministrativo.

Il Programma amministrativo di ciascuna lista (in 2 copie) deve essere obbligatoriamente consegnato all'atto della presentazione delle candidature. Una copia di tale documento verrà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune *on line*.

8) Il bilancio preventivo delle spese come previsto per legge.

MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

La presentazione delle candidature deve essere fatta al Segretario Generale del Comune di Castelfranco Veneto, o chi legalmente lo sostituisce, che provvederà a rilasciare ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando giorno ed ora di presentazione e li trasmetterà alla Commissione Elettorale CIRcondariale; è opportuno precisare che il Segretario comunale non può rifiutarsi di ricevere le liste dei candidati, i relativi allegati e i contrassegni di lista, laddove anche li ritenesse irregolari o presentati tardivamente, purché indichi, nella ricevuta da rilasciare ai presentatori e sugli atti stessi, l'ora dell'avvenuta consegna.

Nel silenzio della legge, la presentazione materiale delle liste dei candidati può essere effettuata dagli esponenti dei partiti o dei gruppi politici, ovvero da uno o più dei candidati o dei sottoscrittori della lista stessa, o dai delegati di lista.

Al fine di agevolare la corretta presentazione delle liste e delle candidature e il successivo

esame delle stesse da parte della Commissione Elettorale Circondariale, si rammentano qui di seguito alcuni accorgimenti già adottati positivamente in occasione di precedenti consultazioni elettorali facendo presente che il mancato rispetto di essi può essere causa di esclusione della lista.

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

La presentazione delle candidature alla carica di Sindaco e delle liste dei candidati alla carica di Consigliere comunale con i relativi allegati deve essere effettuata dalle ore:

**8.00 alle ore 20.00 del 30° giorno e
dalle ore 8.00 alle ore 12.00 del 29° giorno antecedente la data della votazione.**

IL TERMINE È PERENTORIO

ESENZIONE DALL'IMPOSTA DI BOLLO

Gli atti ed i documenti richiesti dalla legge a corredo della dichiarazione di presentazione delle candidature sono esenti da bollo.

* * * * *

Si raccomanda di:

1. Raccogliere le firme dei sottoscrittori delle liste esclusivamente su modelli base e integrativi che riportino per intero i dati anagrafici dei candidati e il contrassegno di lista.

2. Procedere alla compilazione dell'elenco dei candidati, almeno sul modello base, in stampatello se compilati a mano, ciò per assicurare una perfetta lettura dei dati; di indicare per le candidate donne, ove lo ritengano opportuno, il proprio cognome seguito dalla eventuale dicitura coniugata con/vedova.

3. Nel rispetto del principio delle pari opportunità tra donne e uomini, per garantire la presenza di entrambi i sessi, nelle liste dei candidati per l'elezione del Consiglio Comunale dovrà essere assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati (art. 72 D. Lgs. 267/2000 come modificato dalla L. 215/2012).

La corretta rappresentanza di donne e uomini all'interno delle liste dei candidati, verrà verificato dalla Commissione Elettorale Circondariale che potrà cancellare i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato e in misura eccedente i due terzi (art. 30 D.P.R. 570/1960 come modificato dalla L. 215/2012 e successive modificazioni). **Qualora tale lista, dopo le suddette cancellazioni finalizzate ad assicurare il rispetto della proporzione, contenga un numero di candidati ammessi inferiore a quello previsto, la commissione stessa procederà alla riconsolidazione della lista.**

4. Assicurare per ciascun candidato che i dati identificativi riportati nei modelli corrispondano esattamente con quanto riportato sulla dichiarazione di accettazione della candidatura e sul relativo certificato di iscrizione nelle liste elettorali.

5. Procedere alla compilazione dei dati anagrafici dei sottoscrittori sia sul modello base che

sugli atti separati, in stampatello in modo chiaro, ciò per favorire l'identificazione del sottoscrittore al fine del rilascio della certificazione elettorale.

6. Presentare all'Ufficio Elettorale per la richiesta dei certificati elettorali esclusivamente modelli di raccolta firma già completi dell'autentica di sottoscrizione, nonché di trasmetterli al suddetto ufficio tempestivamente, man mano che vengono singolarmente compilati, garantendo così il miglior rispetto dei tempi per il rilascio della certificazione.

7. Verificare, prima della presentazione della lista che il numero complessivo delle sottoscrizioni autenticate non sia inferiore a **175** o superiore a **350** previsto per la validità della lista stessa.

8. Controllare che i candidati non risultino sottoscrittori della propria lista, dovendosi in caso contrario considerare le loro firme come non apposte.

9. Verificare che i sottoscrittori non abbiano già sottoscritto altra lista di candidati per la medesima elezione.

* * * * *

Il presente vademecum vuole essere d'ausilio alla presentazione delle candidature e delle liste per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale previsto per il **31 MAGGIO 2015**.

Le istruzioni sopra riportate, a cura dell'Ufficio Elettorale del Comune di Castelfranco Veneto, sono state estratte dalla pubblicazione ministeriale n. 5 del Ministero dell'Interno emanata in occasione dell'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del 2014 in attesa della pubblicazione ministeriale relativa all'anno 2015.

Si precisa che l'utente rimane unico responsabile per eventuali errori di trascrizione, di digitazione o inesattezze o errate interpretazioni da cui possono derivare danni diretti o indiretti sia agli interessati sia a terzi.

Pertanto gli interessati sono tenuti a controllare l'esattezza e la completezza dei contenuti.